

**Il processo di selezione dei membri del Comitato delle regioni:
le procedure applicate negli Stati membri**

SINTESI

Nel preambolo del Trattato sull'Unione europea (TUE) si afferma, tra l'altro, che gli Stati membri sono "decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini".

L'istituzione del Comitato delle regioni (CdR), avvenuta nel 1992 con il Trattato di Maastricht, si situa quindi in un quadro istituzionale inteso ad assicurare una vera partecipazione regionale e locale al processo decisionale comunitario.

Essendo il Comitato delle regioni composto di rappresentanti delle diverse collettività regionali e locali, il processo di selezione dei membri riveste un'importanza fondamentale per il suo funzionamento.

La varietà delle procedure per la selezione dei membri e dei supplenti del CdR adottate nell'Unione europea rispecchia la diversità dei sistemi politici e territoriali presenti in Europa. L'allargamento dell'Unione a 27 Stati membri non ha fatto che avvalorare ulteriormente tale constatazione.

Di conseguenza, ci si trova di fronte a due tipi fondamentali di rappresentanza. Da un lato, nei paesi a ordinamento federale o a carattere fortemente regionale (quali Austria, Belgio, Germania, Italia e Spagna) il ruolo rappresentativo delle regioni è espressamente enunciato in atti giuridici, per cui le delegazioni nazionali di questi paesi nel CdR sono costituite principalmente da rappresentanti regionali, mentre gli enti locali vi sono rappresentati solo in misura marginale. Dall'altro, nei paesi in cui i sistemi regionali sono meno forti o non esistono affatto, i rappresentanti provengono soprattutto, quando non addirittura esclusivamente, dai livelli locali (è il caso del Portogallo, della Grecia, dell'Estonia, della Lettonia, di Cipro, della Svezia, del Lussemburgo, ecc.).

Malgrado la diversità delle procedure di selezione per ciascuna delegazione nazionale, va sottolineato che le associazioni degli enti territoriali vi svolgono sempre un ruolo di rilievo. Infatti, nella maggior parte degli Stati membri - in particolare quelli di più recente adesione - spetta appunto alle associazioni di enti regionali o locali predisporre le liste di candidati da trasmettere poi ai rispettivi governi nazionali per la designazione finale. Benché la sensibilità politica dei governi nazionali nei confronti degli enti regionali e locali del proprio paese vari da uno Stato all'altro, è raro che le liste proposte dalle associazioni vengano modificate. In altri termini, quasi tutti i governi nazionali accettano l'elenco di candidati che è stato loro sottoposto e lo approvano senza modifiche prima di trasmetterlo al Consiglio dell'UE.

Le disposizioni relative alla composizione del Comitato delle regioni e al processo di selezione dei suoi membri hanno subito vari sviluppi, dall'articolo 198 A del TUE (Trattato di Maastricht) fino alle ultime modifiche apportate dal *Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea*, approvato dal Consiglio europeo di Lisbona nell'ottobre 2007¹ e attualmente nella fase di ratifica da parte degli Stati membri dell'UE.

In particolare, lo stesso CdR ha avanzato in più di un'occasione richieste precise in merito alla disciplina della sua composizione, specie riguardo alla necessità per i membri di essere titolari di un mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea democraticamente eletta nonché all'equiparazione della durata del loro mandato a quella del mandato dei parlamentari europei (5 anni invece di 4)².

Benché con il Trattato di Amsterdam vi sia già stata un'evoluzione per quanto riguarda le competenze del CdR, soprattutto grazie all'ampliamento della sua funzione consultiva, è soltanto con il Trattato di Nizza che sono state accolte le richieste del Comitato relative al processo di selezione dei suoi membri. In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Nizza (1° febbraio 2003), i membri e i supplenti del CdR devono essere rappresentanti eletti a suffragio diretto o essere politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta a suffragio diretto. Va comunque osservato che, tranne qualche rara eccezione, la maggior parte delle delegazioni nazionali nel CdR ha osservato tale principio di legittimità democratica fin dall'istituzione del Comitato.

Da ultimo, quando il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)³ entrerà in vigore in base alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, le nuove disposizioni riguardanti la composizione del Comitato e la selezione dei suoi membri risulteranno formulate come segue:

Nuovo articolo 300, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del TFUE (disposizione comune al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo), collocato nel **Capo 3 (Gli organi consultivi dell'Unione)** del **Titolo I (Disposizioni istituzionali)** della **Parte VI (Disposizioni istituzionali e finanziarie)**:

"1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

[...]

3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

¹ Cfr. l'allegato II per una panoramica generale delle modifiche apportate, successivamente all'articolo 198 A del TUE, alle disposizioni concernenti il processo di selezione dei membri del Comitato delle regioni.

² Cfr. allegati III e IV.

³ Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: [GU C 115 del 9.5.2008, pag. 1.](#)

4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine".

Nuovo articolo 305 del TFUE - collocato nel **Capo 3 (Gli organi consultivi dell'Unione)** del **Titolo I (Disposizioni istituzionali)** della **Parte VI (Disposizioni istituzionali e finanziarie)** [precedentemente art. 263, secondo, terzo e quarto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)]

"Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui all'articolo 300, paragrafo 3, in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo".

È utile sottolineare che, a seguito delle modifiche apportate dal progetto di Trattato approvato al vertice di Lisbona, quando il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea entrerà in vigore, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni tra i vari Stati non figurerà più nel Trattato: spetterà infatti al Consiglio determinare, con un'apposita decisione, la composizione del Comitato⁴.

In generale vi sono due criteri di cui tutti gli Stati membri tengono conto nel processo di selezione: l'equilibrio politico e l'equilibrio geografico-territoriale. Si tratta infatti di due parametri essenziali ai fini di una adeguata rappresentatività degli enti locali e regionali in seno al Comitato delle regioni.

4

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 15, Capo 5, Titolo I, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea e dall'articolo 13 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la ripartizione dei seggi del Comitato delle regioni tra gli Stati membri è attualmente fissata come segue: Belgio - 12; Danimarca - 9; Germania - 24; Grecia - 12; Spagna - 21; Francia - 24; Irlanda - 9; Italia - 24; Lussemburgo - 6; Paesi Bassi - 12; Austria - 12; Portogallo - 12; Finlandia - 9; Svezia - 12; Regno Unito - 24; Bulgaria - 12; Cipro - 6; Estonia - 7; Ungheria - 12; Lettonia - 7; Lituania - 9; Malta - 5; Polonia - 21; Repubblica ceca - 12; Romania - 15; Slovacchia - 9; Slovenia - 7. Cfr. anche l'art. 263 della versione consolidata del TCE come modificato dal Trattato di Nizza (allegato II).

Occorre però rilevare come nel CdR un numero crescente di delegazioni nazionali tenga conto anche di un terzo criterio di selezione: la pari rappresentanza dei due sessi.

Il presente studio è composto da 27 schede, ciascuna delle quali è dedicata a uno Stato membro dell'Unione europea ed è suddivisa in tre sezioni:

- 1) la ripartizione dei seggi (delegazione del paese, membri e supplenti);
- 2) la base giuridica;
- 3) la procedura di selezione.

Riguardo alla sezione *Base giuridica* vale la pena di notare che diversi paesi designano i rispettivi membri in base all'articolo 263 del TCE: è il caso, in particolare, di Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Cipro, Danimarca, Estonia, Ungheria, Malta, Repubblica ceca, Regno Unito e Svezia. Altri paesi (come la Finlandia e la Slovacchia), invece, per la designazione dei rispettivi membri non citano alcuna base giuridica di diritto comunitario o di diritto nazionale, mentre altri ancora si basano su decreti ministeriali, ordinanze del ministero dell'Interno, pareri giuridici o decisioni.

La rassegna delle diverse procedure di selezione dei membri del CdR nei 27 Stati membri dell'UE che figura in questo studio è aggiornata al mese di giugno 2007*.

* Attualmente il testo dello studio è disponibile solo in francese; la versione inglese sarà messa a disposizione quanto prima. Tenuto conto della lunghezza del testo, per il momento non ne è prevista la traduzione nelle altre lingue comunitarie. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al seguente indirizzo: studies@cor.europa.eu
Comitato delle regioni, direzione Lavori consultivi, servizio Studi.